

**Riservatezza.** Con l'introduzione del principio di accountability ai titolari il compito di modulare le tutele

## Privacy con trattamento su misura

### Il registro permetterà il monitoraggio del patrimonio informativo

**Riccardo Imperiali**

Modalità di adeguamento, nuovi ruoli e nuove funzioni previste dal Gdpr, il regolamento europeo sulla privacy che sarà in vigore dal 25 maggio: sono alcuni dei temi emersi nel corso del videoforum trasmesso lunedì sulla pagina Facebook de «Il Sole 24 Ore», caratterizzato da un intenso scambio di domande e risposte che hanno consentito di mettere a fuoco alcuni punti importanti della normativa di prossima applicazione. Il dato comune emerso durante l'intera sessione è una diffusa paura che genera la scadenza oramai prossima e la confusione che regna sovrana.

#### Chi dovrà adeguarsi

Se è vero che la normativa riguarda tutti indistintamente, dal mondo pubblico a quello delle imprese che devono trattare i dati personali degli interessati (cittadini, dipendenti, utenti eccetera), è vero anche che l'adeguamento al Gdpr da parte dei titolari del trattamento (ministeri, Comuni, Asl ovvero imprese, banche, cliniche, associazioni, studi professionali e così via) andrà fatto con buon senso e considerando la concreta attività che viene svolta sui dati personali, in considerazione soprattutto delle finalità per cui quei dati sono stati raccolti e trattati. Infatti, una delle maggiori novità introdotte dal regolamento, rispetto all'attuale Codice privacy, è il principio di accountability e cioè di responsabilizzazione del titolare rispetto al trattamento che compie. In base a questo principio, il titolare dovrà individuare il trattamento da svolgere e comprendere i rischi che può correre l'interessato rispetto all'uso dei dati che verrà fatto; all'esito di tanto, predisporrà i

presidi adeguati per evitarli; quindi implementerà adeguate misure di sicurezza e istruirà coloro che devono accedere a quei dati per raggiungere appunto le finalità per cui sono stati raccolti (gestire un rapporto di lavoro, una campagna marketing, un servizio richiesto, eccetera).

#### Il registro dei trattamenti

Tra le altre novità degne di rilievo e che possono aiutare a navigare verso un corretto adeguamento, vi è il registro dei trattamenti. Esso è obbligatorio solo per le aziende o gli enti che occupano più di 250 dipendenti o per

coloro che effettuano trattamenti considerati a rischio, ma è consigliabile a tutti coloro che intendono adeguarsi correttamente. In altre parole, il registro può rappresentare un utile momento di ricognizione. Una sorta di radiografia del proprio patrimonio informativo e del perché si hanno essi trattano quei dati; un buon motivo, quindi, anche per fare pulizia di un superfluo che potrebbe ora diventare pericoloso possedere.

In questa sintesi, stiamo parlando di una scheda dove annotare il nome del titolare, le categorie di interessati, il tipo di dato (comune o particolare), l'ambito di circolazione (Uc o extra Uc), il tempo di utilizzo e le eventuali misure di sicurezza previste. La mappatura di queste informazioni consentirà di dare un perimetro al trattamento e di individuare più facilmente gli adempimenti da porre in essere: informative, consensi, nomina di Responsabili esterni coinvolti nel trattamento, ecc.

#### La nomina del Dpo

Il responsabile della protezione dei dati (Dpo) è una nuova figura introdotta dal regolamento, obbligatoria per gli enti pubblici e per coloro che trattano dati particolari su larga scala o svolgono trattamenti che, per loro natura, richiedono un monitoraggio continuo e un'attenzione particolare, ma è consigliabile a tutte le aziende che, vuoi per dimensione, vuoi per tipologia di trattamento, necessitano di una figura che possa concretamente - verificare la tenuta delle misure di sicurezza, degli adempimenti posti in essere e dell'attenzione che, all'interno dell'azienda, viene posta sull'argomento.



#### DOMANDE & RISPOSTE

**Nel caso di utilizzo di strumenti in cloud per fini aziendali (ad esempio Google Drive, Office 365, ecc.) è necessario nominare responsabile il fornitore?**

La risposta è positiva se i server cloud di cui si avvale il lettore sono funzionali al trattamento di dati personali. Ad esempio, se l'azienda decidesse di archiviare in cloud una copia della lista dei propri clienti (persone fisiche), il cloud provider andrà predisposto un contratto con il quale lo stesso verrà nominato responsabile del trattamento relativamente alla conservazione dei dati dei clienti della società che conserva la titolarità.

**Uno studio legale deve considerare terzi, e quindi nominarli quali responsabili del trattamento, commercialista, consulente del lavoro, consulenti di parte, eccetera?**

Lo studio legale che acquisisce i dati dei suoi clienti, laddove gli stessi siano persone fisiche, è titolare del relativo trattamento. Se nell'ambito dell'incarico conferito dal cliente lo studio ravvisasse la necessità di avvalersi degli apporti professionali di altre tipologie di outsource come quelli individuati dal lettore, allora dovrà designarli responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Gdpr, informando il cliente della relativa opzione. Ovviamente, andrà predisposto un contratto

con i predetti che tenga conto del riparto di adempimenti e delle misure di sicurezza inerenti il trattamento.

**L'autorizzazione al trattamento dei dati nei rapporti di lavoro 1/2016 scaduto il 24 aprile 2018 sarà prorogato con una nuova autorizzazione?**

Le autorizzazioni generali del Garante, secondo la bozza di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 non ancora approvato, dovrebbero continuare a trovare applicazione per un periodo transitorio di tre mesi entro il quale il Garante sarà chiamato ad operare una verifica di compatibilità delle predette autorizzazioni alle disposizioni del Gdpr.

**L'ultima versione dello schema di decreto legislativo di adeguamento al regolamento su quali previsioni introduce?**

Lo schema di decreto modifica il codice della privacy vigente con l'intento di salvare quanto nella vecchia norma era compatibile con il regolamento e con le tante novità introdotte. E ciò tenendo in considerazione la diversa filosofia delle due norme: il codice dettava specifiche regole per effettuare un corretto trattamento, mentre il regolamento, con il principio di accountability, rimette soprattutto al titolare e alle valutazioni che farà, il compito di tutelare l'interessato, ponendo adeguate misure e presidi di sicurezza, a seconda dello specifico contesto del trattamento.



#### PROFESSIONISTI

**Il notaio non cura la pratica per i benefit**  
di **Patrizia Maciocchi**

Tra i compiti del notaio non rientra il dovere di curare una pratica amministrativa per consentire al cliente di ottenere delle agevolazioni fiscali. La Cassazione respinge la richiesta di danni fatta dal cliente che lamentava di aver perso i benefit previsti per la piccola proprietà contadina

QuotidianoDiritto.it/sole24ore.com  
La versione integrale dell'analisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA